



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Il Governo compia atti concreti per fare cessare subito la perdurante violazione della direttiva 2009/52/UE sullo sfruttamento lavorativo dei lavoratori stranieri

La direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, impone agli Stati di prevedere misure e sanzioni per prevenire e reprimere lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in situazione di soggiorno irregolare proprio partendo dalla considerazione che l'azione contro l'immigrazione ed il soggiorno illegali debba comportare misure per contrastare il fattore di richiamo rappresentato dalla possibilità di trovare lavoro pur non avendo lo status giuridico richiesto¹.

Nell'ambito di tali misure, oltre ad una serie di previsioni sanzionatorie che non sembrano discostarsi sostanzialmente da quelle già previste nell'ordinamento nazionale italiano, sono considerati quali strumenti essenziali di contrasto all'impiego irregolare l'agevolazione delle denunce e la specifica previsione dell'obbligo di informare al riguardo le vittime e di fornire loro l'assistenza necessaria per conseguire l'effettivo recupero delle retribuzioni arretrate e dei contributi.

Il Governo Monti, nell'adottare le norme introdotte col d. lgs. n. 109/2012 di recepimento della direttiva, dimostrò un'evidente riluttanza nella realizzazione dello scopo precipuo della direttiva, che consiste nell'efficace contrasto dello sfruttamento di lavoratori di paesi terzi privi di titolo di soggiorno: infatti, se da un lato l'emanazione di tali disposizioni fu un atto dovuto per evitare la conclusione della procedura di infrazione in stato ormai avanzato a fronte del ritardo di oltre un anno nel recepimento di detta direttiva, risulta pure evidente come quel Governo ignorò praticamente tutte le osservazioni e proposte per assicurare una corretta attuazione, formulate anticipatamente anche da parte dell'ASGI e della stessa Organizzazione Internazionale per le Migrazioni². Ciò era confermato dalla palese e preoccupante sottostima del fenomeno che era formalmente espressa nell'ambito della relazione tecnica accompagnatoria del d. lgs. n. 109/2012, nella quale si ritenevano "indicativi" i meri dati relativi all'attività di vigilanza svolta nel 2011 forniti dal Ministero del Lavoro, che invece dimostravano proprio l'assoluta scarsità di intervento e l'inefficacia delle attività ispettive volte a reprimere i fenomeni di grave sfruttamento lavorativo dei migranti in condizione irregolare (e non solo).

¹ v. paragrafo 2 dei "considerando".

² Per una più approfondita disamina delle difformità tra quanto disposto dalla direttiva in commento e le norme adottate dal legislatore nazionale, si rinvia al documento di critica elaborato dall'ASGI in data 14.5.2012, pubblicato sul sito www.asgi.it e riferito allo schema di decreto legislativo successivamente approvato con l'emanazione del Dlgs 109/2012; si veda inoltre il documento dell'OIM di Roma in data 22.6.2012, in www.italy.iom.it.

La Commissione UE, nella comunicazione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 22.5.2014 dedicata all'attuazione della direttiva 2009/52/CE, ha così rilevato che molti Stati membri, tra cui l'Italia, non hanno adottato misure di protezione soddisfacenti e conformi alla direttiva.

Di fatto, la malcelata volontà di non rispettare il contenuto e gli scopi della direttiva risulta obiettivamente dalla mancata attuazione di diversi precetti fondamentali in essa contenuti, in merito ai quali **l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione intende promuovere l'avvio di una procedura di infrazione presso la Commissione UE.**

Essi vengono qui di seguito esposti in estrema sintesi.

A) **Illegittima limitazione del concetto di “sfruttamento”**, così come *diversamente* recepito nelle disposizioni sanzionatorie adottate dal d. lgs. n. 109/2012 con la modifica dell'art.22 del d. lgs. n. 286/1998. Per l'appunto con l'introduzione dei commi 12 bis e ss. dell'art. 22, la definizione di “particolare sfruttamento” concretamente adottata dal legislatore nazionale non è conforme alle disposizioni della direttiva: infatti l'art. 13 comma 4 della direttiva prevede la concessione dei permessi di soggiorno con espresso riferimento alle specifiche ipotesi contemplate alle lettere c) o e) dell'art. 9 comma 1, rispettivamente riguardanti l'impiego in condizioni lavorative di particolare sfruttamento e l'assunzione illegale di minori (a prescindere dal fatto che siano o meno in età lavorativa).

In particolare, le “*condizioni lavorative di particolare sfruttamento*” sono appositamente definite come segue dall'art. 2, lettera i), della direttiva: “*condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana*”. Ora, anche volendo ignorare che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non ha mancato di definire e distinguere il concetto di “normale sfruttamento” rispetto al particolare sfruttamento comportante un “ingiusto profitto”³, è sufficiente un mero raffronto testuale per riscontrare che nell'ordinamento italiano, sia pure in relazione alla fattispecie del c.d. “caporalato”, il concetto di “particolare sfruttamento”, ovvero di “*attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante (n.d.r.: non solo mediante) violenza, minaccia o intimidazione, (ma anche solo a fronte di) approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*”, è stato definito in modo sostanzialmente corrispondente al tenore della direttiva (se si eccettua l'omesso riferimento ai trattamenti discriminatori, non certo trascurabile) dal 2° comma dello stesso art. 603 bis del codice penale, che prevede che “*costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la*

³ Per l'appunto, la giurisprudenza ha distinto il concetto di “normale sfruttamento” da quello di “sfruttamento comportante un ingiusto profitto”, al fine di stabilire i rispettivi campi di applicazione delle sanzioni rispettivamente previste dall'art.22, co. 12, e dall'art.12, co. 5, del T.U.. Per un'ampia rassegna giurisprudenziale sul punto cfr. S. Zirulia, *Art. 12 d.lgs.286/1998*, in *Codice penale commentato*, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Ipsoa, Milano, III ed., 2011, p.7706.

salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti”.

E' dunque evidente la violazione della direttiva, quantomeno perché la norma nazionale riconosce la sussistenza di condizioni di sfruttamento, a cui è collegato l'accesso al permesso di soggiorno per motivi umanitari a) escludendo dalla tutela i minori in età lavorativa; b) omettendo il richiamo alle condizioni di particolare sfruttamento intese come da art. 2, lett. i) della direttiva (al fine di un corretto recepimento sarebbe sufficiente sostituire il richiamo del comma tre dell'articolo 603 bis cod. pen. con il richiamo al comma 2 che è molto più ampio); c) inserendo invece l'ipotesi di almeno 4 lavoratori in condizione di soggiorno irregolare impiegati presso lo stesso datore di lavoro (come se la gravità dello sfruttamento individuale potesse essere diversamente valutata in relazione al numero di vittime di tale sfruttamento).

Inoltre nell'ordinamento italiano non è stata espressamente prevista la concessione del permesso di soggiorno nemmeno in favore delle vittime dei più gravi reati previsti e puniti dagli artt. 600 e 603 bis c.p.⁴, né in favore delle vittime del reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare per finalità di sfruttamento previsto e punito dall'art. 12, comma 3 *ter*, lett. a) del d. lgs. n. 286/1998⁵, quantomeno nei casi, non certo rari, in cui non sussistano né i requisiti di cui al comma 12 bis dell'art. 22 d. lgs. n. 286/1998, né le condizioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti delle vittime dei reati in favore delle quali è prevista l'adozione delle misure di assistenza e di integrazione sociale in applicazione dell'art. 18 d. lgs. n. 286/1998⁶ (è noto infatti che le forme anche più propriamente schiavistiche di sfruttamento non richiedono necessariamente violenza, né richiedono necessariamente l'attività di vere e proprie organizzazioni criminali in senso tecnico).

B) Mancata adozione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della direttiva.

⁴ La nozione di “datore di lavoro” adottata a questi fini in sede comunitaria deve intendersi nel modo più ampio, intendendosi per tale *“qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico, comprese le agenzie interinali, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l'impiego”* (v. art. 2 lett.e), sicché sia il c.d. “reclutatore”, quand'anche operante all'estero, che il c.d. “caporale”, in quanto figure rispettivamente attive nella costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro, devono considerarsi quali autori delle violazioni -equiparati al datore di lavoro- cui sono connesse ai sensi dell'art.3 comma 2 della direttiva le sanzioni ed i provvedimenti, compresi ovviamente quelli di tutela, previsti dalla direttiva stessa.

⁵Art. 12, comma 3 *ter*: *“La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'impiego di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.*

⁶ Va ricordato che la fattispecie di cui all'art.603 bis c.p. non è annoverata tra quelle per cui l'art.380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, né è altrimenti prevista espressamente in relazione ad essa l'applicabilità dell'art.18 T.U.. Per converso l'art.13, comma 2, della legge 11 agosto 2003 n.228 prevede invece che *“qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286/1998”*; detta norma, tuttavia, non dispone a ben guardare l'incondizionata concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto dall'art.18 T.U., ma si limita a far salva la sua possibile applicazione laddove sussistano i requisiti ivi previsti, sicché persino nei casi di vera e propria riduzione o mantenimento in servitù lavorativa può accadere che non sia disposta la concessione del permesso ex art.18 cit. (pensiamo ad esempio ad una badante ridotta in servitù che, una volta sottratta all'ambiente di lavoro non possa fondatamente temere alcuna violenza o ritorsione da parte degli sfruttatori).

L'art. 7 della direttiva 2009/52/CE impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché un datore di lavoro responsabile dell'impiego di lavoratori irregolarmente soggiornanti sia escluso da benefici e/o da sovvenzioni pubbliche (anche di derivazione comunitaria) ovvero sia tenuto al rimborso degli stessi, come pure che sia sottoposto alla chiusura temporanea dell'azienda.

Nessuna di queste misure risulta essere stata adottata nell'ordinamento italiano, pur essendo di tutta evidenza la loro importanza ai fini di dissuasione espressamente contemplati dalla direttiva nei diversi settori produttivi, si pensi ad esempio alla fortissima incidenza delle sovvenzioni e/o agevolazioni pubbliche nell'agricoltura, oppure alla rilevanza dell'interdizione dagli appalti nell'edilizia.

C) Totale violazione del fondamentale obbligo di informazione.

Il legislatore nazionale italiano ha totalmente omissso il recepimento nell'ordinamento italiano dell'art.6, comma 2, della direttiva, il quale prevede in modo inequivoco l'obbligo di informare *“sistematicamente e oggettivamente i cittadini di paesi terzi circa i loro diritti ai sensi del presente paragrafo e dell'art.13 prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio”*.

E si badi bene che tale obbligo non riguarda solo le vittime di particolare sfruttamento legittimate a chiedere il permesso di soggiorno, bensì tutti i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, ai quali pure la norma citata garantisce il diritto di agire per il recupero delle retribuzioni o delle differenze salariali maturate (anche nei casi di rimpatrio forzato o volontario) e dei contributi dovuti. Detto obbligo di informazione riguarda espressamente anche i diritti previsti nell'art.13 della direttiva e quindi dovrebbe garantire con meccanismi efficaci la effettiva possibilità di denuncia e di assistenza a tal fine da parte di enti ed associazioni preposti alla tutela dei lavoratori (v. art. 13, comma 2).

Attualmente in Italia tale attività informativa risulta nei fatti totalmente assente nell'ambito di tutti gli interventi istituzionali (sia dei servizi ispettivi che delle Forze dell'ordine), basti pensare all'attuale assenza di dotazione agli ispettori di vigilanza di moduli informativi plurilingue e alla mancata indicazione di tali informazioni persino nei provvedimenti “prestampati” di espulsione (normalmente recanti la traduzione nelle sole lingue c.d. “veicolari”).

Ciò comporta una palese e grave violazione della direttiva al riguardo, a cui non può certo sopperire la modulistica multilingue prevista in favore di lavoratori stranieri già regolarmente soggiornanti (come quella predisposta dall'INAIL sulle norme sulla sicurezza del lavoro o dall'INPS sugli obblighi contributivi o le dettagliate Guide per i datori di lavoro e i lavoratori stranieri in agricoltura predisposte dall'attuale Governo, con il contributo del Fondo europeo per l'integrazione, nell'ambito della campagna di comunicazione sociale contro il lavoro irregolare in agricoltura promossa dal Ministero delle risorse agricole e forestali): tutti tali apprezzabili strumenti non accennano affatto ai precisi diritti dei lavoratori stranieri che si trovano in situazione di soggiorno irregolare e dunque si rivolgono ad altra tipologia di stranieri (peraltro anch'essi meritevoli di non essere sottoposti a lavoro irregolare e a condizioni di sfruttamento lavorativo).

A ciò si aggiunga che è altrettanto grave e viola gli obblighi derivanti dalla direttiva il fatto che finora sia rimasta del tutto inattuata anche la norma dell'art. 1, comma 3 del d. lgs. n. 109/2012 che

prevede che con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si devono determinare le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE per chiedere ed ottenere il pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro.

D) Mancata agevolazione delle denunce.

L'art. 13, comma 1, della direttiva, impone agli Stati membri di provvedere *“affinché siano disponibili meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro”*, sia direttamente che tramite sindacati o associazioni, e ciò anche in funzione del recupero delle retribuzioni o delle differenze salariali maturate.

Tale norma non è stata recepita nell'ordinamento nazionale italiano e si deve altresì rilevare che nell'ordinamento italiano la condizione di irregolarità del soggiorno dello straniero, a cui sono spesso collegate anche la mancanza di documenti di identificazione e l'impossibilità di dimostrare il proprio reddito, è frequente motivo di mancato accoglimento al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sicché molto spesso gli stranieri irregolarmente soggiornanti vittime di sfruttamento lavorativo non sono ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in relazione sia alle azioni giudiziarie volte al recupero delle retribuzioni e sia in relazione alle controversie inerenti la concessione del titolo di soggiorno. Tutto ciò rende palese l'incompatibilità del quadro normativo italiano vigente con i precetti dell'art. 13, par. 1, della direttiva. Inoltre, non si può fare a meno di sottolineare che l'effettiva ed efficace agevolazione delle denunce non può prescindere dalla disponibilità di misure di assistenza effettiva alle vittime di particolare sfruttamento, anche in considerazione dei fondati timori di gravi ritorsioni normalmente derivanti dalle denunce, che dovrebbero essere assicurate con modalità analoghe a quelle previste per le vittime di tratta anche in situazioni non esattamente rientranti nel campo di applicazione dell'art. 18 d. lgs. n. 286/1998.

La mancata agevolazione delle domande è collegata anche alle ambiguità e illegittimità del concetto di grave sfruttamento lavorativo e alla inesistente previsione sia del periodo di riflessione (si veda sotto), sia dalla mancanza di istruzioni operative e di una effettiva campagna di ispezioni sistematiche nei settori lavorativi più a rischio.

E) Mancata previsione del c.d. "periodo di riflessione".

Non è stato attuato nell'ordinamento italiano neppure l'art.13 della direttiva che dispone che alle vittime di particolare sfruttamento venga rilasciato un permesso di soggiorno *“con modalità comparabili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2004/81”* sulle vittime di tratta, il che deve far ritenere che quantomeno alle vittime di particolare sfruttamento sia garantito anche il c.d. *“periodo di riflessione”* di cui all'art.6 della citata direttiva 2004/81, che attiene ovviamente alla fase anteriore alla richiesta del permesso di soggiorno e presuppone, ovviamente, la previa e sistematica informazione sui diritti esercitabili.

F) Sostanziale violazione dell'art.14 della direttiva dell'obbligo di effettuare ispezioni efficaci ed adeguate sul territorio in base a scelte "mirate" delle aree e dei comparti produttivi a maggiore rischio di sfruttamento di immigrati irregolari

La specifica garanzia consistente nell'obbligo di effettuare ispezioni efficaci ed adeguate sul territorio in base a scelte "mirate" delle aree e dei comparti produttivi a maggiore rischio di sfruttamento di immigrati irregolari non sembra avere trovato concreta applicazione, come pure si evince dai dati riportati nella citata comunicazione della Commissione UE.

In particolare, anche volendo prescindere dal constatato ritardo rispetto allo specifico obbligo (previsto per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4 d. lgs. n. 109/2012) di fornire entro il 1° luglio di ogni anno alla Commissione un rapporto analitico sulle ispezioni effettuate, sulla individuazione dei settori maggiormente a rischio e sui risultati conseguiti, risulta ben poco credibile che siano state effettivamente eseguite nel 2012 ispezioni presso il 17,33% dei datori di lavoro complessivamente operanti nel territorio nazionale (come invece comunicato alla Commissione), mentre sono tanto notori quanto caratterizzati da sostanziale impunità i settori lavorativi e le aree in cui si ricorre sistematicamente all'impiego in condizioni di gravissimo sfruttamento di immigrati irregolari.

In tal senso è necessaria una tempestiva trasparenza sui dati delle attività ispettive specificamente destinate alla repressione dei datori di lavoro che impiegano gli stranieri in situazione di soggiorno irregolare, mentre a ciò non sono affatto sufficienti le scarse e indistinte tabelle sulle attività ispettive svolte mensilmente dal Ministero del Lavoro.

Non può insomma bastare lo svolgimento dell'ordinaria attività ispettiva sui luoghi di lavoro, ma la direttiva esige un'azione mirata nei settori lavorativi e nei territori in cui si ricorre più di frequente a lavoratori stranieri che si trovano in Italia in situazioni di soggiorno irregolare.

G) Mancata emanazione di qualsivoglia indicazione operativa agli uffici competenti.

Da ultimo, non si può fare a meno di sottolineare un dato di per sé eloquente: la mancata emanazione a tutt'oggi, da parte dei ministeri competenti, di qualsiasi istruzione operativa per la concreta applicazione delle norme di recepimento della direttiva verso gli uffici periferici, sia per quanto attiene i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro che per quanto attiene le Forze dell'ordine. Men che meno risultano adottate istruzioni per il coordinamento degli interventi e delle rispettive competenze istituzionali, ciò che fa sì, per così dire, che la mano destra non sappia quanto fa la mano sinistra. Come pure dimostra l'esperienza nel periodo di vigenza della norma sinora intercorso, normalmente il c.d. "clandestino" fermato o accompagnato presso l'ufficio immigrazione di una questura risulta semplicemente tale, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato o sia in corso di accertamento da parte di altro ufficio il suo impiego irregolare in condizioni di grave sfruttamento.

In realtà anche i servizi ispettivi di fatto non ravvisano nella stragrande maggioranza dei casi la specifica violazione di cui al comma 22 bis dell'art.22 T.U., grazie al fatto che, come già esposto,

alcuna informazione e/o assistenza viene fornita alle vittime di sfruttamento né alcuna istruzione è stata impartita agli uffici competenti. Ma nel frattempo, anche nella migliore delle ipotesi, tenendo conto del fatto che il verbale di accertamento ispettivo viene formalizzato entro (e quasi sempre in prossimità della scadenza) i trenta giorni successivi al primo accesso nel luogo di lavoro, le relative informazioni-notizie di reato non vengono normalmente trasmesse nemmeno alla competente Procura della Repubblica, né risulta attualmente impartita alcuna indicazione di trasmetterle anche al competente ufficio immigrazione della locale questura.

Occorrono dunque specifiche istruzioni operative dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della Giustizia e dell'Interno sia sulle ispezioni da svolgere, sia sulle informazioni da dare ai lavoratori stranieri in situazioni di soggiorno irregolare circa i loro diritti, sia sulla tempestiva trasmissione reciproca di notizie tra Uffici ispettivi, uffici delle Procure e Questure, anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. A tale ultimo proposito inoltre in attesa di una modifica legislativa è fin da ora doveroso adempiere agli obblighi di osservanza della direttiva UE dando una interpretazione ad essa conforme dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: l'art. 22 del d. lgs. n. 286/1998 si riferisce al n. 3 del terzo comma 603bis del codice penale, il quale concerne il grave pericolo "avuto riguardo alle caratteristiche ...delle condizioni di lavoro" e poiché l'espressione è quasi identica a quella prevista dall'art. 2 lettera i) della direttiva ("condizioni lavorative"), è doveroso che tutte le Questure e le Procure adottino fin da subito una interpretazione comunitariamente conforme dell'art. 22 d. lgs. n. 286/1998 che consenta il rilascio del permesso di soggiorno in tutte le ipotesi in cui sussistano "condizione lavorative" di particolare sfruttamento intese nel senso indicato dalla direttiva (e cioè condizioni "*in cui vi è una palese sproporzione rispetto alla condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana*").

E' peraltro positivo che in modo spontaneo diverse Prefetture, anche sollecitate dall'ASGI stessa, siano addivenute alla stipula di **protocolli di intesa tra amministrazioni periferiche, sindacati e associazioni per azioni comuni contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri**. E' evidente però che ognuno di tali Protocolli, tuttora sporadici e non generalizzati in tutte le Province, da un lato non può certo sostituire norme legislative o azioni generali dello Stato e dall'altro deve essere attuato in modo molto quotidiano e operativo, sia sotto il profilo dell'attivazione di meccanismi celeri e sicuri per la raccolta delle denunce dei lavoratori sfruttati e delle connesse azioni investigative e repressive, sia sotto il profilo dell'informazione ai lavoratori sfruttati e dell'aiuto per il rilascio dei titoli di soggiorno e per il recupero delle retribuzioni e dei contributi evasi.

Le richieste dell'ASGI

Sulla base di quanto sopra esposto, sia pure in estrema sintesi, e specie in considerazione della nota acutizzazione dello sfruttamento nel corso dell'attuale periodo di raccolta in agricoltura, **ASGI intende inviare alla Commissione europea la segnalazione circa le violazioni della direttiva e chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai competenti Ministri dell'Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Risorse agricole e forestali di**

1) colmare tempestivamente la grave lacuna della mancanza di indicazioni operative agli uffici periferici, della predisposizione di opuscoli informativi plurilingue e della promozione e attuazione dei Protocolli locali;

2) adottare le opportune iniziative per addivenire nel più breve tempo possibile all'adeguamento delle norme italiane alle citate disposizioni della direttiva 52/2009, anche mediante decreto-legge (essendo già oggi scaduti i termini per il recepimento della direttiva) e anche proponendo al Parlamento specifici emendamenti che menzionino la direttiva stessa e preveda la riapertura dei termini della delega legislativa per il recepimento della direttiva stessa durante l'esame del ddl delega in materia di lavoro (c.d. Jobs Act: A.S. 1428 che pure mira anche al potenziamento delle azioni contro il lavoro irregolare);

3) convocare un incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde verificare e far constare gli attuali intendimenti del Governo in ordine all'effettiva attuazione della direttiva stessa.